

- poiché è stata elusa la procedura appositamente prevista dal TFUE al fine di far fronte alle circostanze del caso di specie. Dato che la Commissione ha seguito la procedura di regolamentazione con controllo anziché la procedura legislativa ordinaria, essa è incorsa in una violazione delle forme sostanziali nel corso del procedimento di approvazione del regolamento impugnato, il quale risulta inficiato da incompetenza.
- da ultimo, poiché il regolamento in questione non è oltretutto conforme all'interesse comunitario.

Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Axiom/Parlamento

(Causa T-392/16)

(2016/C 326/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Axiom (Oberschaeffolsheim, Francia) (rappresentante: N. Deleau, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 9 giugno 2016 con la quale il Parlamento europeo ha deciso di escludere l'offerta della società Axiom dalla procedura d'appalto;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla società Axiom la somma di EUR 4 000 ai sensi dell'articolo 133 e seguenti del regolamento di procedura;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità esterna della decisione D 201714 del Parlamento europeo, del 9 giugno 2016, di rifiutare l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del bando di gara d'appalto 06D30/2015/M064, riguardante la procedura «Francia-Strasburgo: Contratto quadro per lavori di rimozione dell'amianto negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo» (GU 2015/S 242-438527) e della decisione di concedere tale appalto ad un altro offerente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nei limiti in cui la persona che ha firmato la lettera indirizzata alla ricorrente e contenente la decisione impugnata non disporrebbe di nessuna delega di poteri che la legittimi ad agire per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia il Parlamento europeo.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità interna della decisione impugnata, nei limiti in cui l'esclusione dell'offerta della ricorrente non sarebbe conforme all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e, di conseguenza, non sarebbe giustificata.